Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

contributo unificato

-8112/2013

ORIGINALE

Oggetto

Mediazione

R.G.N. 13562/2008

Cron. 8112

Rep. 1365

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Ud. 21/02/2013

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -

Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere - PU

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13562-2008 proposto da:

n. Carpegna (PU) il

ved n. Carpegna (PU) il

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA presso lo

studio dell'avvocato che li

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta delega in atti;

2013

422

- ricorrenti -

& SNC ;

- intimati -

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

avverso la sentenza n. 475/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/04/2007 RG nr. 1761/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

Svolgimento del processo

Con sentenza 30 giugno 2006 - 3 aprile 2007 n. 475 la Corte di appello di Bologna - confermando con diversa motivazione la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Rimini - ha respinto la domanda proposta da contro la soc. di fatto e ., per ottenere il pagamento di € 39.882,22, a titolo di provvigioni per l'attività di mediazione prestata per la conclusione di un contratto di appalto fra la società convenuta e la soc.

La convenuta ha resistito ed il Tribunale ha respinto la domanda attrice, ritenendola non provata.

La Corte di appello per contro ha rilevato di ufficio che l'attore non ha dedotto e dimostrato in giudizio di essere iscritto all'albo dei mediatori, quindi di poter far valere il diritto al compenso.

ved. , e , quali eredi di , deceduto, propongono due motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

La società intimata non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti - premesso in fatto che il era regolarmente iscritto nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, al n. 1253 della Camera

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

di commercio di Pesaro, ed era altresì associato al FIARC, con tessera n. come da documentazione prodotta in primo grado; che con dichiarazione scritta in data 2.101986 la snc aveva riconosciuto al un compenso del 7% sul valore delle opere realizzate, nel caso che la s.a. le avesse affidato l'appalto, com'è in effetti avvenuto - denunciano violazione delle norme sulla non retroattività delle leggi, sul rilievo che l'attività di mediazione si è interamente svolta entro il 1987, prima dell'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1989 n. 39, che ha sanzionato con la perdita del diritto al compenso il comportamento del mediatore che abbia svolto la sua attività senza essere iscritto ad apposito albo. Assumono che, in mancanza di espressa disposizione che attribuisca alle nuove disposizioni efficacia retroattiva, esse non possono applicarsi ai rapporti pregressi.

2.- Il motivo è manifestamente fondato.

La Corte di appello ha applicato al rapporto in esame la legge 3 febbraio 1989 n. 39, il cui art. 6, 1° comma, dispone che hanno diritto alla provvigione solo coloro che sono iscritti nei ruoli.

Detta legge è però applicabile solo ai rapporti che si siano svolti almeno in parte in data successiva alla sua entrata in vigore, non essendole stata assegnata efficacia retroattiva ~~tuttavia, non è stata assegnata efficacia retroattiva~~ (cfr.

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

Cass. civ. Sez. 3, 10 marzo 20089 n. 6292, nonché, a proposito del regime transitorio, Cass. civ. Sez. 3, 22 dicembre 2011 n. 28283,).

Nella specie il ricorrente ha dedotto che la sua attività si è svolta fra il 1986 ed il 1987; che la soc. ha assunto l'impegno di corrispondergli la provvigione con atto 2 ottobre 1986 e che il contratto intermediato si è concluso prima del 1988, anno in cui ha promosso il giudizio per ottenere il pagamento della provvigione.

Il possesso da parte del mediatore dei requisiti di legge per il regolare esercizio della sua attività e gli effetti dell'eventuale mancanza di tali requisiti avrebbero dovuto essere quindi individuati sulla base delle leggi anteriori.

I ricorrenti assumono che il mediatore era regolarmente iscritto nei ruoli esistenti presso la Camera di commercio, conformemente a quanto prescritto dalla legge 21 marzo 1953 n. 253, e la società controinteressata non risulta avere mai contestato la circostanza.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché proceda all'esame del merito della controversia.

3.- Le difese di cui al secondo motivo di ricorso risultano assorbite.

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

4.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013

L'Estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 3 APR. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com